



Approfondimenti

DGR n. 856 del 15/05/2012 (BUR n. 40 del 25/05/2012)

Aggiornamento degli Atti d'indirizzo lettera d) - edificabilità zone agricole di cui alle deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010.

Si illustrano, in base all'indice dell'allegato A alla deliberazione, gli elementi di novità, le integrazioni e le modifiche apportate con il nuovo provvedimento.

PREMESSE **(integrato)**

DEFINIZIONI **(nuovo)**

CONTENUTI OPERATIVI

1. Applicazione della normativa;
- 1.1 Modalità per la realizzazione degli interventi **(nuovo)**;
- 1.2 Allevamenti esistenti **(nuovo)**;
2. Definizione delle classi dimensionali (tab. 1) **(modificato)**;
3. Definizione distanze degli allevamenti dai confini di proprietà (tab. 2)
4. Individuazione dei criteri per l'attribuzione di un punteggio agli allevamenti:
 - a) tipologia ambiente di stabulazione e sistema di pulizia **(modificato con introduzione MTD)**;
 - b) sistema di ventilazione **(modificato)**;
 - c) sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni **(modificato)**;
5. Definizione delle distanze degli allevamenti dai limiti della zona agricola (tab. 3);
6. Definizione delle distanze degli allevamenti dalle residenze singole o concentrate (tab. 4 e 5);
7. Deroga per il primo ampliamento del 25% **(modificato con obbligo MTD)**;
- 7bis. Accordi di programma per introdurre MTD;
8. principio di reciprocità
9. Deroghe al punto 8. **(integrato con la definizione di insediamenti esistenti)**;
- 9 bis. Implicazioni urbanistico-territoriali **(nuovo)**
10. Definizione distanze degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse dai confini di proprietà, dalle residenze singole e concentrate (nuovo).

Si pongono, inoltre, in evidenza alcuni aspetti particolari relativi a:

- > **Punto 2:** è stata **semplificata la Tabella 1**, che riporta la suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici – con la riduzione da dieci a sette delle tipologie di allevamento di riferimento (bovini, suini, ovicapri, equini, avicoli, conigli e altro), ai fini dell'attribuzione dei punteggi e la conseguente determinazione delle distanze reciproche tra allevamenti e abitazioni/ zone non agricole.
- > **Punto 4:** è stato **aggiornato il sistema dei parametri per l'attribuzione dei punteggi** agli insediamenti zootecnici (strutture per il ricovero degli animali, vasche raccolta liquame scoperte e concimaie aperte). Ciò ha determinato il conseguente aggiornamento delle distanze minime reciproche degli allevamenti dalle civili abitazioni (singole o concentrate) e dalle zone non agricole.
I nuovi punteggi penalizzano (rispetto ai precedenti) gli allevamenti che non intendono adottare le MTD o similari (es. strutture allevamento con stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse, strutture con fosse stoccaggio sottostanti la pavimentazione fessurata, presenza di vasche scoperte o con arieggiatore) cui viene attribuito un punteggio maggiore (e quindi più penalizzante). Di converso, risultano, agevolate tutte le tipologie di allevamento che prevedono un asporto frequente o quotidiano delle deiezioni negli allevamenti bovini e suini nonché le tecnologie che prevedono ad esempio la pre-essiccazione o la disidratazione della pollina negli allevamenti avicoli, con la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti (in particolare ammoniaca).
- > **Punto 10:** nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, in analogia a quanto definito per la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi e per gli ampliamenti di quelli esistenti, sono state **individuati le distanze minime** dai confini di proprietà e dalle abitazioni, **da rispettare nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.**